



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Verbale n. 3/2013

Seduta del 13 marzo 2013

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno **13 marzo 2013**, alle ore **15,30** presso la **Sala riunioni di Via della Stamperia, n. 8, in Roma**, si è riunita la seduta della **Conferenza Stato-Regioni** (convocata con nota CSR prot. n. 1222 P-4.23.2.21 del 1 febbraio 2013, con nota CSR prot. n. 1293 P-4.23.2.21 del 27 febbraio 2013 e con nota CSR prot. n. 1415 P-4.23.2.21 del 7 marzo 2013) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 7 febbraio 2013.

- 1) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68". (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) Codice sito: 4.2/2013/6 (Servizio I)**
Intesa ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
- 2) **Accordo tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la ripartizione del contributo al concorso alla finanza pubblica per l'anno 2013 di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2013/7B (Servizio II)**
Accordo ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 3) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Definizione del percorso di assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) (SALUTE) Codice: 4.10/2012/99 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 4) **Parere sulla proposta di programma annuale di attività dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'anno 2013. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/27 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lett. h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
- 5) **Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione del Piemonte per l'oncologia di Candiolo.(TO). (SALUTE) codice sito: 4.10/2013/15 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
- 6) **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza per la sperimentazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista medesimo. (SALUTE) codice sito: 4.10/2013/30 (Servizio III)**
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni
- 7) **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la documentazione necessaria per il riconoscimento e per la conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. (SALUTE) codice sito: 4.10/2013/33 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
- 8) **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/37 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
- 9) **Parere sullo schema di decreto del Ministero della salute recante "Definizione dei criteri per la formazione del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti". (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/31 (Servizio III)**
Parere ai sensi dell'articolo 8, comma 16quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189.






*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 10) **Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee di indirizzo su la genomica in sanità pubblica". (SALUTE)**
Codice sito: 4.10/2013/32 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- 11) **Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (ECONOMIA E FINANZE).**
Codice sito: 4.13/2013/7. (Servizio IV).
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 12) **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla designazione, in sostituzione, di un componente del Consiglio di amministrazione dell'ENIT, indicato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.(AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT).** *Codice sito: 4.12/2013/8. (Servizio IV).*
Intesa ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69
- 13) **Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)** *Codice sito: 4.16/2012/24 (Servizio V)*
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 14) **Acquisizione di designazioni di tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno a un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico di supporto all'attività dell'Autorità Nazionale Competente in materia di organismi geneticamente modificati. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)** *Codice sito: 4.14/2012/23 (Servizio V)*
Acquisizione di designazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 15) **Acquisizione della designazione dei componenti in seno ai consigli di amministrazione degli istituti dotati di autonomia speciale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)** *Codice sito: 4.16/2013/57 (Servizio V)*
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 16) **Informativa sul Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2013/09 (Servizio VI).**
Informativa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 17) **Regolamento recante "Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2013/11 (Servizio VI).**
Informativa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 18) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/86 (Servizio III)**
Intesa ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 19) **Delibera per la costituzione del Gruppo di lavoro in materia di classificazione delle strutture alberghiere. (AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT) Codice sito: 4.12/2013/5 (Servizio IV)**
Delibera ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, **GNUDI***; il Ministro della salute, **BALDUZZI**; il Sottosegretario ai beni e alle attività culturali, **CECCHI**; il Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, **BRAGA**; il Sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare, **FANELLI**; il Sottosegretario all'economia e alle finanze, **CERIANI**; il Sottosegretario allo sviluppo economico e alle infrastrutture e ai trasporti, **IMPROTA**; il Capo di Gabinetto per gli affari regionali, **CARPINO**.

per le Regioni e Province autonome:

il Presidente della Regione Basilicata, **DE FILIPPO**; il Presidente della Regione Umbria, **MARINI**; il Presidente della Regione Abruzzo, **CHIODI**; IL Vice presidente della Regione Calabria, **STASI**; l'Assessore della Regione Toscana, **SIMONCINI**.

Svolge le funzioni di Segretario, **SINISCALCHI**, Segretario della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni;

*Il Ministro Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro GNUDI pone all'approvazione il verbale della seduta del 7 febbraio 2013.

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato Regioni approva il verbale della seduta del 7 febbraio 2013.

Il Ministro GNUDI propone di trattare un punto non iscritto all'o.d.g che reca: Parere sulla proposta di riparto delle risorse relative alle annualità 2011 e 2012 destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituiti ai sensi della legge 17 maggio, n. 144.

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla proposta di riparto delle risorse relative alle annualità 2011 e 2012 destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, trasmessa, con nota n. MCT 0000575 P del 12 marzo 2013, dal Ministro per la coesione territoriale. (All. 1)**

Il Presidente DE FILIPPO pone l'attenzione su un ulteriore punto non iscritto all'ordine del giorno, relativo alla questione degli ammortizzatori sociali in deroga e consegna un documento in merito. (All. 2)

Sottolineando come le Regioni hanno più volte segnalato l'emergenza che si sta determinando sul fronte del pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga sia per la fase finale del 2012 che per l'anno 2013, dà la parola all'Assessore Simoncini della Regione Toscana per una illustrazione più dettagliata della questione.

L'Assessore SIMONCINI sottolinea che, sulla problematica, rispetto all'anno 2012, le Regioni hanno avuto un riscontro positivo in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione 200 milioni di euro, ma evidenzia l'urgenza che vengano assicurate anche le risorse necessarie per coprire il fabbisogno dell'intera annualità 2012, al fine di garantire a tutti i lavoratori e le lavoratrici, che hanno dovuto ricorrere agli ammortizzatori in deroga, il pagamento del dovuto.

Per quanto riguarda le problematiche relative al 2013, le Regioni sottolineano l'urgenza di superare i ritardi e le interpretazioni burocratiche che hanno, in passato, bloccato il pagamento delle indennità.

Ribatte sul principio fondamentale della copertura integrale del fabbisogno per il 2013, attualmente fortemente sottostimato nelle previsioni del bilancio dello Stato, evidenziando che ciò rischia di bloccare, ai primi mesi dell'anno 2013, la possibilità autorizzativa da parte delle Regioni, lasciando privi di protezione sociale numerosissimi lavoratori.

Esprime altresì forti perplessità riguardo la circolare trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali concordemente con l'INPS, con la quale è stato previsto l'obbligo al fine di





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

assicurare i pagamenti per la cassa integrazione, di sancire degli accordi in sede istituzionale. Tale prescrizione, peraltro non contemplata dalla normativa nazionale, diventerebbe un ulteriore elemento oneroso per le Regioni, difficile da gestire e da attuare.

Pertanto, le Regioni, nelle more dell'assegnazione delle risorse già disponibili sul bilancio dello Stato, chiedono che sia messo in atto ogni intervento idoneo a garantire l'integrale copertura per l'2013.

Il **Ministro GNUDI** prende atto delle richieste formulate dalle Regioni e si impegna a trasmettere le criticità rappresentate ai Ministeri competenti in materia.

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 1 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante: "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68"**.

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto, senza la decorrenza del termine dei 30 giorni ai sensi del decreto legislativo n. 281/1997, evidenziando la delicatezza della problematica afferente il diritto allo studio; sottolinea, inoltre, che vi è la garanzia della copertura finanziaria per il 2013, ma non per le annualità successive.

Il **Ministro GNUDI** accoglie la richiesta di rinvio formulata dalle Regioni.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 2 all'o.d.g. che reca: **Accordo tra le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la ripartizione del contributo al concorso alla finanza pubblica per l'anno 2013 di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.**

Il **Presidente DE FILIPPO**, comunicando che le Regioni a Statuto speciale non hanno raggiunto l'accordo, chiede, al fine della quantificazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012, l'acquisizione delle tabelle dei consumi intermedi elaborate dal SIOPE.

Il **Sottosegretario CERIANI** esprime l'assenso alla richiesta formulata dalle Regioni.

Il **Ministro GNUDI** prende atto delle posizioni espresse dalle parti interessate.

Pertanto l'accordo non viene sancito (n.d.r.)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 3 all'o.d.g. che reca: **Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC).**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'articolo 1, comma 7, che prevede che, su richiesta delle Regioni o direttamente, il Ministero della sanità elabori apposite linee-guida in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che indica la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale";

- il decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279 recante: "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160 Supplemento Ordinario n. 180/L, e, in particolare, l'articolo 2, commi 1,2 e 3, che istituisce la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;

- l'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle "Linee guida per le attività di genetica medica" sancito da questa Conferenza nella seduta del 15 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2045/CSR);

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 recante "Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008" che afferma la necessità di pervenire alla





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

identificazione di presidi di riferimento sovra-regionali e nazionali per le malattie estremamente rare così come per quelle che richiedono trattamenti particolarmente impegnativi;

- **L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su "Riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovregionali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare", sancito da questa Conferenza il 10 maggio 2007 (Rep. Atti n. 103/CSR), con il quale si è convenuto che la rete nazionale per le malattie rare, ivi comprese i presidi accreditati per le MEC, è costituita dalle reti regionali o interregionali formalmente identificate dalle Regioni con deliberazioni di Giunta e con il quale si istituiscono i Centri di coordinamento regionale o interregionale per le Malattie rare, con compiti di monitoraggio, controllo e valutazione dell'attività svolta dall'intera rete per le Malattie rare, di sorveglianza epidemiologica e gestione dei flussi informativi dalla Regione all'ISS ed infine di definizione di percorsi assistenziali e di protocolli terapeutici in collaborazione con i presidi accreditati per specifico gruppo di patologia.**

- **L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione delle linee guida per le attività di genetica medica sancito da questa Conferenza nella seduta del 26 novembre 2009 (Rep. Atti n. 24), con il quale si è convenuto di promuovere e adottare percorsi diagnostico assistenziali, sulla base di Linee guida scientificamente valutate, di implementare sistemi di monitoraggio delle attività mediante idonei indicatori, di programmare le attività di genetica medica garantendo la distribuzione territoriale ottimale, di adottare procedure specifiche di accreditamento delle strutture, di integrare le attività con le reti di assistenza già attive in ambito regionale e interregionale con particolare attenzione alla rete delle malattie rare;**

- **la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, ed in particolare l'articolo 12 relativo a Reti di riferimento europee e l'articolo 13 relativo alle malattie rare;**

- **L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati a fini umanitari, sancito da questa Conferenza il 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n.37/CSR) ;**

- **che le malattie emorragiche congenite (MEC) sono malattie rare ed ereditarie caratterizzate dal deficit di una proteina plasmatica necessaria per la coagulazione del sangue il cui trattamento farmacologico, basato sia su prodotti plasmaderivati sia su prodotti a tecnologia , ricombinante, incrementando l'aspettativa di vita ha contemporaneamente esposto la popolazione emofilica al rischio di sviluppare concomitanti morbosità, sia correlate alla patologia di base (sviluppo di inibitori artropatia emofilica, etc.) o al suo trattamento (epatiti e HIV), sia non correlate, in**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

analogia a quelle della popolazione generale (malattie cardiovascolari, tumorali e dismetaboliche, etc.), con un grave impatto sulla gestione clinica;

- che presso l'ISS è formalmente istituito il Registro nazionale per le Malattie rare che monitora anche le MEC e che le Regioni hanno assunto un debito informativo verso di esso in base all'Accordo del 10 maggio 2007 e che nello stesso ISS era già da tempo attivo un monitoraggio su alcuni aspetti dell'assistenza alle persone con MEC, tramite un *data base* attivo dal 1988 in collaborazione con la Società scientifica di settore (AICE);

- che per fornire una risposta adeguata ai bisogni dei pazienti risulta necessario definire percorsi assistenziali integrati incentrati sui Centri di cura delle MEC, presidi accreditati in base al DM 279/2001, in grado di fornire un'assistenza globale e multi-specialistica;


- l'opportunità, viste le funzioni attribuite ai Presidi della Rete nazionale per le malattie rare dal citato decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2007, che ogni Regione, o gruppi di Regioni, definiscano specifici percorsi assistenziali che accompagnino le persone affette da MEC attraverso tutte le fasi di malattia, evitando discontinuità di cura tra diversi ambiti assistenziali e prestazioni specialistiche, allo scopo di garantire una uniforme assistenza sanitaria ai pazienti sul territorio nazionale;

- la necessità di definire un percorso assistenziale di riferimento che possa rispondere in modo adeguato ai bisogni essenziali per la diagnosi, la cura, la gestione delle emergenze, il trattamento domiciliare dei pazienti affetti da MEC;

- il documento elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il Centro Nazionale Sangue (CNS), a seguito dell'istanza della Federazione delle associazioni Emofilici (FedEmo), costituito da rappresentanti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana e Veneto, da rappresentanti della FedEmo, della Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) e del Ministero della salute, dal quale, tra l'altro, emerge una rilevante variabilità nella distribuzione territoriale e nella qualità dei servizi offerti, nonostante la presenza dei Centri di cura per le MEC su tutto il territorio nazionale;

SI CONVIENE

1. Sulla necessità di garantire un'adeguata presa in carico del paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC, riportati nel documento elaborato dal gruppo di lavoro, coordinato dal Centro Nazionale Sangue, Allegato sub A), parte integrante del presente atto.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

2. Le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto della loro autonomia, si impegnano a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza nell'erogazione dei LEA, con riferimento a:

- la formulazione della diagnosi, comprese l'informazione e l'eventuale definizione diagnostica dei familiari del paziente;
- il processo di cura, che può includere diversi trattamenti tra cui anche la prescrizione e la somministrazione dei concentrati di fattore della coagulazione;
- la gestione delle emergenze emorragiche;
- la prevenzione e il trattamento delle complicanze dirette ed indirette della patologia.

3. In attuazione del presente accordo le Regioni e le Province Autonome si impegnano a:

- a) definire un approccio integrato al percorso assistenziale per la diagnosi e terapia dei pazienti affetti da MEC;
- b) attuare un modello assistenziale per la gestione delle emergenze emorragiche;
- c) predisporre specifiche iniziative per rendere effettivo il trattamento domiciliare delle MEC;
- d) consolidare la raccolta dati e l'attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello regionale, in collegamento con il Registro nazionale malattie rare presso l'ISS secondo le modalità già definite dall'Accordo del 10 maggio 2007;
- e) promuovere iniziative volte a garantire la disponibilità di competenze professionali idonee alla gestione clinica dei pazienti affetti da MEC;
- f) definire i collegamenti tra la rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC già individuati ai sensi del DM 279/2001 e le altre strutture regionali ed interregionali coinvolte nel percorso assistenziale del paziente di cui al punto 2;
- g) recepire, con propri provvedimenti, il presente Accordo entro sei mesi dalla definizione dello stesso.

4. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a verificare il funzionamento della rete di assistenza alle persone con MEC in base allo stato attuale delle evidenze scientifiche ed ai principi di massima appropriatezza, intesa come garanzia di efficacia, sicurezza ed economicità. A tal riguardo, sono fortemente raccomandabili azioni di controllo dell'appropriatezza prescrittiva e dell'adeguato utilizzo di prodotti ricombinanti e plasmaderivati.

5. Il monitoraggio delle attività previste dal presente Accordo verrà effettuato in collaborazione tra le Regioni e le Province autonome, il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue e le altre Istituzioni ed Enti interessati.

6. Per l'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 3)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 4 all'o.d.g. che reca: Parere sulla proposta di programma annuale di attività dell'Agencia Italiana del Farmaco per l'anno 2013.

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto.

Il Ministro GNUDI accoglie la richiesta di rinvio formulata dalle Regioni.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 5 all'o.d.g. che reca: Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione del Piemonte per l'oncologia di Candiolo.(TO).

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole alla richiesta.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia di Candiolo (TO). (All. 4)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 6 all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N.

Il Presidente DE FILIPPO esprime avviso favorevole all'accordo, condizionato alla richiesta, già avanzata nella seduta della Conferenza del 7 febbraio 2013 per l'intesa sulle modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete, di un impegno politico relativo alla dilazione dei tempi di almeno sei mesi per l'avvio della sperimentazione; consegna un documento di merito. (all. 5/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO nei termini di cui in premessa, il seguente Accordo tra il Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.**

Considerati:





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **l'art. 15-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'ambito del riordino della normativa in materia sanitaria e della definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, ha disciplinato al comma 10 la possibilità che l'attività libero professionale in regime di ricovero, sia consentita, in caso di carenza di strutture e spazi, idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, l'utilizzazione del proprio studio professionale;**
- **l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 il quale ha previsto che, fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento civile attività libere professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali possano prevedere specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale;**
- **la citata legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurare il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla più volte menzionata legge n. 120 del 2007;**
- **l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha modificato l'art. 1 della suindicata legge 3 agosto 2007, n. 120 ed in particolare, la lett. b) del suddetto articolo 2 ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libera professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;**
- **che la lett. c) del richiamato art. 1 ha poi previsto che, al comma 4 dopo la lettera a) venga inserita la lett. a-bis) che stabilisce la predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;

- **che, al fine di dare compiuta attuazione alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria, è opportuno adottare uno schema tipo di convenzione;**

SI CONVIENE

Art. 1

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività libero professionale presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, è approvato lo schema tipo di cui all'allegato sub B), parte integrante del presente accordo.

Tale schema tipo potrà essere integrato, nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle indicazioni in materia fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 2

Il presente accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 5)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 7 all'o.d.g. che reca: Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la documentazione necessaria per il riconoscimento e per la conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole sullo schema di decreto nella versione trasmessa dalla Conferenza Stato Regioni il 12 marzo 2013.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la documentazione necessaria per il riconoscimento e per la conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nella versione diramata con la lettera del 12 marzo 2013 di cui in premessa.
(All. 6)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 8 all'o.d.g. che reca: Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).
(All. 7)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 9 all'o.d.g. che reca: Parere sullo schema di decreto del Ministero della salute recante "Definizione dei criteri per la formazione del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti".

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto.

Il Ministro GNUDI accoglie la richiesta di rinvio formulata dalle Regioni.

Pertanto, il punto viene rinviato

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 10 all'o.d.g. che reca: Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee di indirizzo su la genomica in sanità pubblica".

Il Presidente DE FILIPPO, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa con la raccomandazione che qualsiasi ipotesi di introdurre programmi di screening basati sull'utilizzo di test genetici predittivi deve essere anticipato da un percorso evidence based e di Health Technology Assessment (HTA).





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:**

Considerati:

- **L'Intesa sancita da questa Conferenza il 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Rep. Atti 2271/CSR), e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera e), con il quale le Regioni si impegnano ad adottare il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, di cui all'allegato 2 della medesima Intesa;**

- **L'Intesa sancita da questa Conferenza il 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) concernente l'approvazione del Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2010-2012;**


- **L'Accordo sancito da questa Conferenza il 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 53/CSR) con cui è stata estesa al 31 dicembre 2013 la vigenza del predetto Piano nazionale della prevenzione 2010 -2012;**

- **Il decreto del Ministro della salute 10 novembre 2010 recante "Adozione del progetto esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011, n. 12;**

- **Il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011 recante "Adozione del documento esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012", che definisce le azioni centrali prioritarie attuative del Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2010-2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2011, n. 254;**

- **L'Intesa sancita da questa Conferenza il 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 21/CSR) sul "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per gli anni 2011-2013";**

- **che il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 ha identificato al punto 2.4 la medicina predittiva come una delle quattro macroaree rispetto alle quali il Ministero della salute e le Regioni si sono impegnate ad intervenire, fornendo in tal senso indicazioni cogenti per realizzare un nuovo approccio alla prevenzione ponendo la persona al centro del progetto di salute attraverso l'utilizzo appropriato, etico ed efficace dei test genetici in prevenzione;**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- che nell'allegato 2 alla richiamata Intesa del 29 aprile 2010 è stata identificata, tra le azioni da realizzare, la predisposizione di un Protocollo di utilizzo della *Public health genomics* col significato strategico di "garantire la realizzazione delle politiche fornendo strumenti per realizzare la programmazione";
- che il citato decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, nel considerare la genomica tra le azioni prioritarie, ha previsto nell'ambito delle azioni centrali di prevenzione un "Protocollo di *public health genomics*" (paragrafo 2.1);
- che il "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per gli anni 2011-2013", di cui alla citata Intesa del 10 febbraio 2011, nel rilevare l'importanza della genomica nell'ambito della prevenzione oncologica, ha identificato una serie di problemi ancora aperti (tra i quali: comunicazione, trasparenza, etica, leggi; assicurazione di qualità dei servizi ai pazienti; azioni regolatorie di implementazione), ponendo l'esigenza di un Piano nazionale di *Public health genomics*;

SI CONVIENE

sul documento recante: "Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica", Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie contribuisce al sostegno della genomica in sanità pubblica prevedendo specifiche aree di intervento all'interno dei programmi annuali di attività, a sostegno delle attività previste nel documento in allegato.

Alle attività previste dalla presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 8)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 11 all'o.d.g. che reca: **Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.**

Il Presidente DE FILIPPO esprime parere negativo delle Regioni, salvo l'accoglimento integrale delle proposte di modifica avanzate dalle Regioni e contenute nel documento che consegna. (All. 9/a)

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **ESPRIME PARERE** nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione alle accise su benzina e gasolio per autotrazione destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
(All. 9)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 12 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla designazione, in sostituzione, di un componente del Consiglio di amministrazione dell'ENIT, indicato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.**

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **SANCISCE INTESA** ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla designazione, in sostituzione, del dott. Claudio ALBONETTI quale componente del Consiglio di amministrazione dell'ENIT indicato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
(All. 10)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 13 all'o.d.g. che reca: **Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008.**

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto.


Il **Ministro GNUDI** accoglie la richiesta di rinvio formulata dalle Regioni.

Pertanto, il punto viene rinviato

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 14 all'o.d.g. che reca: **Acquisizione di designazioni di tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno a un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico di supporto all'attività dell'Autorità Nazionale Competente in materia di organismi geneticamente modificati.**

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto.

Il **Ministro GNUDI** accoglie la richiesta di rinvio formulata dalle Regioni.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto, il punto viene rinviato

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 15 all'o.d.g. che reca: Acquisizione della designazione dei componenti in seno ai consigli di amministrazione degli istituti dotati di autonomia speciale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

Il Presidente DE FILIPPO consegna un documento con le designazioni delle Regioni, ad eccezione della Regione Lazio. (All. 11/a)

Il Ministro GNUDI prende atto di quanto esplicitato dal Presidente De Filippo.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei rappresentanti di questa Conferenza da inserire nei consigli di amministrazione degli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 2149 del 7 ottobre 2008, di cui in premessa:**
 - **il prof. Gabriele Morolli della Regione Toscana per la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze;**
 - **l'Ing. Claudio Lamberti della Regione Campania per la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli;**
 - **il Prof. Nico Stringa della Regione Veneto per la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare.****(All. 11)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 16 all'o.d.g. che reca: Informativa sul Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015.

Il Sottosegretario BRAGA dà lettura dell'informativa sul Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, adottato con D.M. del 31 gennaio 2013, contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali strettamente integrati a quelli dell'Unione europea.

In particolare, costituiscono obiettivi strategici del programma la durabilità e la sostenibilità delle risorse ittiche, nonché la tutela della concorrenza e competitività delle imprese di pesca e di acquacoltura. A tal fine, vengono individuati quali strumenti di intervento la definizione di nuovi modelli di gestione delle attività di pesca, le misure di controllo, lo sviluppo della produzione e





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

dell'occupazione, l'informazione al consumatore e la tutela della concorrenza, anche attraverso l'adozione di innovativi strumenti assicurativo-finanziari.

In tale ambito vengono, altresì, previste modalità di partecipazione del mondo cooperativo, associativo e sindacale finalizzate a promuovere un rapporto d'integrazione più stretto con le componenti rappresentative riconosciute nel settore, anche mediante l'attribuzione di deleghe specifiche e funzionali alla modernizzazione del settore stesso.

La nuova programmazione è chiamata a rispondere innanzitutto alla profonda trasformazione delle politiche europee della pesca. Mentre è in atto il gravoso processo di adeguamento alle diverse normative emanate nell'ultimo quinquennio, si preannuncia ancora più significativo il cambiamento atteso dalla riforma della Politica comune della pesca (PCP) e del relativo strumento finanziario.

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, prende atto dell'informativa resa dal Sottosegretario Braga.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **PRENDE ATTO del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, nei termini di cui in premessa.**
(All. 12)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 17 all'o.d.g. che reca: **Regolamento recante "Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa"**.


Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, prende atto del provvedimento con riserva di far pervenire eventuali osservazioni a seguito di una più attenta valutazione.

Il **Sottosegretario BRAGA** esprime il proprio assenso su quanto esplicitato dal Presidente De Filippo.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- **PRENDE ATTO dell'informativa sul Regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.**
(All. 13)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 18 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: "Definizione degli standard qualitativi, strutturali,**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, ribadisce, come concordato nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 7 febbraio 2013, di subordinare la trattazione del punto all'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri sulle gravi criticità relative alla insostenibilità finanziaria del sistema sanitario nazionale, dovuta alla decurtazione delle risorse apportate dalle recenti manovre finanziarie. Precisa, a tal proposito, che le Regioni saranno costrette a mettere in atto una azione di *filibustering*, qualora il Governo volesse trattare la questione senza tenere conto della richiesta delle Regioni medesime di un confronto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, a nome delle Regioni, chiede il rinvio del punto.

Il **Ministro GNUDI** prende atto della posizione espressa dalle Regioni, accogliendo la richiesta delle Regioni di rinviare il punto.

Pertanto, il punto viene rinviato.

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 19 all'o.d.g. che reca: **Delibera per la costituzione del Gruppo di lavoro in materia di classificazione delle strutture alberghiere.**

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole all'adozione della delibera.


Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• **DELIBERA**

1. **E' istituito, presso la Conferenza, un gruppo di lavoro finalizzato a:**

- 1) **Definire il database sulla base dello schema già predisposto con il repertorio dei criteri individuali dal D.P.C.M. 21 ottobre 2008, dalle normative regionali sui sistemi di classificazione emanate in attuazione del citato decreto, dai sistemi di classificazione adottati dalle maggiori associazioni europee (Hotrec e Hotelstars);**
- 2) **Favorire l'aggiornamento periodico del sistema nazionale di classificazione alberghiero ed extralberghiero in una prospettiva europea;**
- 3) **Definire criteri omogenei delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di standard di qualità minimi attraverso un Catalogo volto a definire i servizi e gli standard minimi da offrire ai turisti su tutto il territorio nazionale;**

2. **Il gruppo di lavoro è composto:**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO


- da quattro rappresentanti delle Regioni;
- da quattro rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, area turismo e della Struttura di missione.
- dal Segretario della Conferenza Stato-Regioni o da un dirigente da questi delegato, con funzioni di coordinamento.

3. Alle riunioni del gruppo di lavoro, in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitati, di volta in volta, anche esperti di altre amministrazioni, di associazioni di categoria, di enti o di organismi coinvolti nelle questioni poste all'ordine del giorno.

4. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è prestata a titolo gratuito. Gli oneri di partecipazione dei componenti sono a carico dell'amministrazione di appartenenza
(All. 12)

Il Ministro GNUDI, ringraziando per la partecipazione, chiude la seduta alle ore 16,26.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. NON ISCRITTO ALL'O.D.G.	ALL. 1	REP. ATTI N. 58/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. NON ISCRITTO ALL'O.D.G.	ALL. 2	DOC. CINSEDO
P. 3	ALL. 3	REP. ATTI N. 66/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 5	ALL. 4	REP. ATTI N. 65/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 6	ALL. 5/a ALL. 5	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 60/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 7	ALL. 6	REP. ATTI N. 64/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 8	ALL. 7	REP. ATTI N. 63/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 10	ALL. 8	REP. ATTI N. 62/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 11	ALL. 9/a ALL. 9	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 59/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 12	ALL. 10	REP. ATTI N. 70/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 15	ALL. 11/a ALL. 11	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 61/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 16	ALL. 12	REP. ATTI N. 67/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 17	ALL. 13	REP. ATTI N. 68/CSR DEL 13 MARZO 2013
P. 19	ALL. 14	REP. ATTI N. 69/CSR DEL 13 MARZO 2013

